

EMENDAMENTI DDL CIRINNÀ

Emendamento 1

Eliminare l'articolo 1

Emendamento 2

All'articolo 1 si elimina la parola «specifica».

Emendamento 3

Sostituire il testo dell'articolo 3 con le seguenti parole:

“(Regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Emendamento 4

All'articolo 3 comma 2 si eliminano le parole “e fissano la residenza comune”.

Emendamento 5

All'articolo 3 comma 4 si eliminano le parole “La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184”.

Emendamento 6

All'articolo 3 comma 4 si eliminano le parole “nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184”.

Emendamento 7

All'articolo 6 sostituire il comma 2 con le seguenti parole: «Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso abbiano manifestato la volontà di non sciogliere l'unione civile o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione del matrimonio civile.

Emendamento 8

All'articolo 8 comma 3 si sostituiscono le parole «tre mesi» con «due mesi».

Emendamento 9

All'articolo 13 comma 1 eliminare le parole “o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni”.

Emendamento 10

All'articolo 15 comma 1 sostituire «in proporzione alla durata della convivenza» con le parole «stabilito in base alla valutazione delle condizioni economiche di entrambi i conviventi».

Emendamento 11

All'articolo 15 comma 2 sostituire «in proporzione alla durata della convivenza» con le parole «stabilito in base alla valutazione delle condizioni economiche di entrambi i conviventi»

Emendamento 12

All'articolo 19 comma 1 aggiungere tra le parole "i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune" e le parole «con la stipula di un contratto di convivenza» le parole «e alla sua cessazione».

Emendamento 13

All'articolo 19, sostituire il comma 4 con le seguenti parole: "I conviventi di fatto possono:

- a) escludere o regolamentare in modo autonomo gli obblighi di assistenza materiale e coabitazione previsti dall'articolo 143 del Codice Civile;
- b) escludere l'applicazione delle disposizioni successorie di cui agli articoli 540, 548, 581, 582, 583, 584 e 585 del Codice civile e, per quanto riguarda la sola posizione del coniuge, di cui agli articoli 536, 542 e 544 del Codice Civile;
- c) prevedere obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti per il matrimonio;
- d) indicare principi guida per lo svolgimento della vita comune;
- e) stipulare accordi in previsione di una futura cessazione della convivenza, regolando gli aspetti patrimoniali di essa. L'esistenza di tale accordo preclude, al giudice, la possibilità di disciplinare i punti previsti, salvo che essi non pregiudichino gravemente la posizione della parte più debole del rapporto o non ledano, anche indirettamente, l'interesse dei figli minori.

Emendamento 14

All'articolo 20 comma 1 aggiungere le parole "f) in violazione del principio di parità tra i conviventi di fatto e di reciprocità dei diritti e dei doveri previsti dal primo comma dell'articolo 43 del Codice Civile".

Nota illustrativa.

Il primo emendamento è volto a eliminare l'articolo 1. Nella versione precedente non esisteva e ci sembra tutt'altro che necessario poiché le finalità generali delle disposizioni del Capo I sono auto-evidenti e già ampiamente illustrate negli articoli successivi.

Il secondo è alternativo al primo punta a eliminare la parola "specificata" dalla locuzione "specificata formazione sociale". Nonostante la nostra preferenza per il primo emendamento, offriamo anche questa ipotesi di lavoro.

Il terzo emendamento reintroduce la dizione della terzultima versione del testo unificato senza però escludere l'adozione. Ci sembra una dizione più esaustiva e meno foriera di possibili errori involontari del legislatore.

L'emendamento 4 è alternativo al terzo ed è volto a rimuovere l'obbligo di residenza comune derivante dall'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il quinto emendamento è alternativo al terzo e mira ad ampliare le materie per le quali le unioni civili riconoscono gli stessi diritti e doveri del matrimonio civile. Si inserisce con questo emendamento anche l'adozione.

Il sesto emendamento è alternativo al terzo e al quinto e inserisce l'adozione.

Il settimo emendamento mira a sanare l'odiosa discriminazione per la quale alle persone transessuali sarebbe concessa l'automatica commutazione del proprio matrimonio in unione civile, ma non viceversa.

L'ottavo emendamento è volto a ridurre la proroga del termine per l'adozione dei decreti attuativi, qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto.

L'emendamento 9 è volto a legare il diritto all'abitazione a una valutazione delle condizioni economiche del convivente sopravvissuto, lasciando alla regolamentazione governativa stabilire chi debba farsi carico di questa valutazione.

L'emendamento 10 è volto a tenere legati gli obblighi di mantenimento o alimentari alle condizioni economiche dell'ex-convivente, come già previsto dall'art. 156 del Codice Civile, lasciando alla regolamentazione governativa stabilire chi debba farsi carico di questa valutazione.

L'emendamento 11 è coerente con il precedente e necessario per armonizzare il testo alle modifiche introdotte dall'emendamento precedente.

Il dodicesimo emendamento vuole lasciare alla contrattazione dei conviventi di fatto i termini della cessazione della loro vita in comune.

L'emendamento 13 vuole ampliare le materie disponibili alla alla contrattazione dei conviventi di fatto. In particolare si apre la possibilità per i conviventi di fatto di stipulare accordi in previsione di un futuro divorzio purché non pregiudichino gravemente la posizione della

parte più debole del rapporto o non ledano, anche indirettamente, l'interesse dei figli minori.

Infine l'ultimo emendamento pone i principi di parità tra i conviventi e di reciprocità dei loro diritti e dei doveri come argini invalicabili alla libertà contrattuale dei conviventi di fatto.

Va da sé che gli emendamenti dal 12 al 14 rappresentano un tutto organico e andrebbero presentati insieme.